

Pubblicato il 16/12/2024

N. 06093/2024 **REG.PROV.PRES.**
N. 13428/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13428 del 2021, proposto da
Camilla Antonetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

contro

Ministero Universita' e Ricerca, Ministero della Salute, Universita' degli Studi
Roma La Sapienza, Universita' degli Studi L'Aquila, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario Cineca, Commissione per la Predisposizione
Questinari per Test Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria,
Universita' di Roma Polo Pontino Sapienza, Universita' degli Studi di L'Aquila, non
costituiti in giudizio;

nei confronti

Giulia Reginato, Silvia Colorito, Alessandra Minozzi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle più opportune misure cautelari:

- del D.M. MUR n. 730 del 25.6.2021, con relativi allegati, recante Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022, con particolare riguardo all'art. 2 rubricato “Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria”; - del D.M. MUR n. 740 del 25.6.2021, recante “Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia e per i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a.a. 2021/2022”; - del D.M. MUR n. 742 del 25.6.2021, recante “Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia”; - del Bando di ammissione ai CLM della Università di Roma La Sapienza “Polo Pontino” e della Università degli Studi dell'Aquila; - della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai Corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/2022 pubblicata in data 28.9.2021 sul sito www.universitaly.it, ivi compresi i successivi scorrimenti e aggiornamenti, nella parte in cui viene assegnato alla ricorrente il punteggio di 30.70 che la colloca(va) alla posizione n. 22238; - di tutti gli allegati al D.M. MUR n. 730 del 25.6.2021 concernenti i programmi relativi ai quesiti alle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati durante la prova ai candidati, con particolare riferimento ai quesiti 2), 10), 21) e 28) del testo MUR, che si aggiungono a quello di cui al n. 56) già annullato dall'amministrazione; - di tutti i provvedimenti, compresi quelli dei singoli Atenei, di data e numero sconosciuti con i quali sono stati fissati per il corrente anno accademico i posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in

Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria; - del D.M. MUR n. 730 del 25.6.2021, con particolare riguardo all'Allegato 2, punto 11, nella parte in cui disciplina lo scorrimento delle graduatorie; - della pretesa comunicazione di decadenza e/o esclusione dalla graduatoria comparsa sul profilo della ricorrente all'esito dello "scorrimento del 18.11.2021" e inopinatamente appresa soltanto a seguito dell'accesso nella relativa area riservata del sito www.universitaly.it;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che

risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli

eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incumbenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2024.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO